COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(89) 60 def.

Bruxelles, 8 febbraio 1989

INTERVENTI FISCALI DELLA COMUNITA'
CONNESSI CON LA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

*

* *

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RELATIVA AD UN SISTEMA COMUNE DI RITENUTA ALLA FONTE SUGLI INTERESSI

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/799/CEE RELATIVA ALLA RECIPROCA ASSISTENZA
TRA LE AUTORITA' COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI
NEL SETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(presentate dalla Commissione)

INTERVENTI FISCALI DELLA COMUNITA' CONNESSI CON LA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

Introduzione

1. La direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 (1), relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali prevede all'articolo 6, paragrafo 5, che "entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio le proposte intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione.

 Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione entro il 30 giugno 1989. Conformemente al trattato qualsiasi disposizione fiscale di carattere comunitario dovrà essere adottata all'unanimità".

2. Come la Commissione ha sottolineato nella sua comunicazione del 23 maggio 1986 relativa al programma per una liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità (2) e in quella del 4 novembre 1987 relativa alla creazione di uno spazio finanziario europeo (3), la liberalizzazione dei movimenti dei capitali tra gli Stati membri, che sarà integralmente realizzata con l'applicazione della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988 (1), è una condizione

(1) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 6.
(2) Doc. COM(86) 292 def. del 23.5.1986.
(3) Doc. COM(87) 550 def. del 4.11.1987.

indispensabile per l'effettiva integrazione finanziaria della Comunità. Tuttavia non è una condizione sufficiente, essendo necessario adempiere anche a due altre condizioni.

3. Da un lato occorre creare un vero e proprio mercato comune dei servizi finanziari. A taluni elementi di rilievo di tale mercato comune si è già provveduto, in particolare con l'adozione della direttiva del 20 dicembre 1985 sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (1), che entrerà in vigore il 1° ottobre 1989. Tra le altre proposte della Commissione, le più importanti sono la seconda direttiva sugli enti creditizi (2) e la direttiva in materia di servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari (3). Tutti questi interventi tendono ad eliminare gli ostacoli che attualmente impediscono l'accesso dei fornitori di servizi finanziari al mercato e ai clienti di altri Stati membri e frenano così una vera e propria concorrenza transfrontaliera. Nel contempo essi mirano a porre in essere un contesto nel quale clienti ed investitori sono debitamente protetti; la stabilità del sistema finanziario è consolidata e le condizioni di concorrenza sono garantite dall'armonizzazione delle essenziali regole di vigilanza.

4. D'altra parte occorre eliminare o almeno ridurre, grazie a idonee misure di ravvicinamento, gli ostacoli di origine fiscale che creano difficoltà a vari livelli: inadeguata allocazione delle risorse, distorsioni di concorrenza tra prestatari di servizi finanziari, rischio di minor gettito fiscale per gli Stati membri a seguito della frode fiscale.

(1) GU L 375 del 21.12.1985, pag. 3.
(2) GU C 84 del 21.3.1988, pag. 1.
(3) Doc. COM(88) 778.

5. Per quanto riguarda il regime tributario applicato alle imprese, esiste già dal 1975 una proposta di direttiva concernente l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle società e delle ritenute alla fonte sui dividendi. Tuttavia la proposta andrà riveduta o completata almeno con testi di armonizzazione della base imponibile dell'imposta sulle imprese. Occorrerà altresì esaminare in quale misura sia necessario un ravvicinamento dei livelli di tassazione per garantire una vera neutralità fiscale degli investimenti in azioni nella Comunità.

6. Le misure di ravvicinamento fiscale proposte riguardano il regime tributario degli interessi. In effetti, per quanto riguarda i dividendi, i rischi di distorsione, di frode e di evasione non sono comparabili. I sistemi di ritenuta alla fonte e di credito d'imposta vigenti in genere negli Stati membri garantiscono la dichiarazione e la tassazione dei redditi in questione.

Osservazioni generali

7. Le due proposte allegate non intendono provvedere ad un'armonizzazione completa del trattamento fiscale del risparmio che allo stadio attuale non è né necessaria, né auspicabile. Esse mirano sostanzialmente ad ovviare ai maggiori rischi di evasione o di frodi connessi direttamente con la fase finale di liberalizzazione dei movimenti di capitali decisa il 24 giugno 1988. I residenti della Comunità potranno liberamente trasferire il loro risparmio su conti bancari di qualsiasi altro Stato membro. Dal momento in cui gli investitori sono liberi di aprire conti bancari in altri Stati membri, subentra il rischio che non dichiarino alle loro autorità fiscali nazionali gli interessi da essi percepiti e che sfuggano così al pagamento dell'imposta. Tale eventualità potrebbe comportare perdite cospicue di gettito fiscale in vari Stati membri e favorirebbe ingiustamente i redditi da capitale rispetto ai redditi da

lavoro. Nonostante sia difficile quantificare con precisione tale rischio, i dati di cui si dispone per la Repubblica federale di Germania (dove è stata introdotta una ritenuta alla fonte del 10%), per i Paesi Bassi, (dove è stato introdotto l'obbligo per le banche di dichiarare automaticamente gli interessi che esse corrispondono) e per la Francia (rapporto Lebègue) apparentemente indicano che il minor gettito fiscale potrebbe essere di entità rilevante.

8. L'azione a livello comunitario è altresì giustificata dalla necessità di garantire un equilibrio nello spazio finanziario integrato risultante dalla liberalizzazione completa dei movimenti di capitali. In assenza di un ravvicinamento minimo dei regimi fiscali nazionali applicabili agli interessi, le attuali disparità tributarie suscitano il rischio di un esodo di capitali che può provocare, per effetto delle misure nazionali adottate inevitabilmente in reazione, il ripristino dei controlli sui cambi e una nuova compartimentazione dei mercati.

9. Un'azione fiscale concertata nella Comunità contribuisce a rafforzare simultaneamente la coesione economica e finanziaria tra gli Stati membri e l'identità della Comunità nei confronti degli altri paesi.

 Sotto questo profilo l'adozione di una soluzione moderna quale la ritenuta alla fonte offre prospettive di estensione del sistema a livello internazionale nel quadro di negoziati da avviare con i principali partner della Comunità membri dell'OCSE.

10. Nella predisposizione delle misure da proporre, la Commissione ha tenuto conto di un certo numero di fatti che l'hanno indotta a scartare talune misure troppo drastiche:

 a) il rischio di una fuga del risparmio verso banche ed altre istituzioni finanziarie di paesi terzi;

 b) l'eventuale mancato guadagno per banche e organismi finanziari della Comunità;

c) il rischio di un aumento sensibile dei tassi d'interesse e quindi di un rincaro del costo del denaro per le imprese e i governi europei;

d) il rischio di un rilevante aumento dei costi amministrativi per le autorità pubbliche e gli enti finanziari per effetto delle misure adottate;

e) la necessità di salvaguardare l'equilibrio interno dei sistemi di imposta sul reddito degli Stati membri, pur favorendo il ravvicinamento dei sistemi fiscali nazionali.

I) <u>Misure da adottare a livello nazionale</u>

11. La principale responsabilità evidentemente spetta in primo luogo alle autorità fiscali nazionali che sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nell'ambito dei loro poteri per garantire che i rispettivi residenti dichiarino e paghino l'imposta sugli interessi tratti dagli investimenti effettuati nei loro paesi.

12. Inoltre, come prevede la direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988 relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali (1) gli Stati membri manterrebbero la facoltà di ottenere informazioni dalle banche in caso di trasferimento di capitali all'estero effettuato dai loro residenti, sia al momento del trasferimento, sia a posteriori.

II) <u>Misure necessarie a livello comunitario</u>

13. Date le disparità tra i regimi fiscali in vigore, le misure nazionali di cui ai paragrafi 11 e 12 tuttavia non saranno sufficienti a ridurre il rischio di distorsione, di frode e di evasione.

(1) Cfr. articolo 4 della direttiva 88/361/CEE; GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 6.

14. Nella comunicazione del 4 novembre 1987 relativa alla creazione di uno spazio finanziario europeo (1), la Commissione ha indicato tre opzioni (che non si escludono a vicenda) per ridurre le distorsioni fiscali e per combattere le frodi nel settore:

- l'introduzione di un sistema di controllo basato sull'obbligo fatto alle banche di dichiarare automaticamente all'amministrazione fiscale l'identità dei beneficiari degli interessi corrisposti e il relativo ammontare;

- l'introduzione generalizzata di una ritenuta alla fonte in tutta la Comunità;

- il rafforzamento dell'assistenza reciproca che si prestano le amministrazioni fiscali nazionali.

a) <u>Dichiarazione automatica ad opera delle banche</u>

15. La Commissione non ritiene opportuno proporre che le banche siano tenute automaticamente a dichiarare all'autorità fiscale gli interessi corrisposti. Nonostante che un sistema di questo tipo in linea di massima dia modo alle autorità fiscali di ciascuno Stato membro di ottenere informazioni sulla totalità degli interessi riscossi dai residenti dello Stato in questione, esso non è esente da rischi di frode e imporrebbe oneri amministrativi supplementari alle banche. Inoltre l'introduzione di disposizioni di questo tipo probabilmente incontrerebbe seri ostacoli negli Stati membri in cui il segreto bancario è una tradizione di antica data, spesso anche tutelato per legge o dai giudici.

16. Nondimeno va sottolineato che gli Stati membri interessati sarebbero liberi di aderire ad accordi bilaterali per lo scambio d'informazioni relative agli interessi corrisposti ai loro residenti.

(1) COM(87) 550 def. del 4.11.1987.

b) La ritenuta alla fonte

17. La Commissione ritiene che l'introduzione in tutta la Comunità di una ritenuta minima che colpisce gli interessi corrisposti a tutti i residenti comunitari sarebbe la risposta più appropriata ai rischi di distorsioni, di frode e di evasione, come esposto in precedenza. Le principali caratteristiche dell'imposta sono descritte nel successivo paragrafo 18. Un sistema di ritenuta alla fonte presenta tra l'altro i seguenti vantaggi:

- sul piano della sua gestione è efficace in quanto consente una riscossione immediata dell'imposta prima che il percipiente incassi i redditi. Esso riduce in tal modo i rischi di frode;

- si inserisce negli esistenti sistemi fiscali della maggior parte degli Stati membri, visto che nove di essi già prelevano tale ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti ai residenti nazionali;

- sarebbe coerente con le proposte della Commissione relative ad un'armonizzazione dei sistemi di ritenuta alla fonte sui dividendi;

- fornirebbe una base per qualsiasi discussione internazionale futura sulla limitazione della frode fiscale e la generalizzazione del sistema di ritenuta alla fonte;

- infine introdurrebbe la nuova nozione fiscale di "residente comunitario" che risulta del tutto giustificata nel quadro della creazione di uno spazio finanziario europeo.

18. Le principali caratteristiche del sistema comune di ritenuta alla fonte di cui alla proposta della Commissione sono le seguenti:

i) l'aliquota della ritenuta alla fonte dovrebbe essere un'aliquota minima applicabile agli interessi corrisposti da debitori residenti nella Comunità; gli Stati membri sarebbero liberi di applicare un'aliquota superiore ai soli contribuenti nazionali o a tutti i percipienti d'interessi;

ii) gli Stati membri già dotati di un sistema di dichiarazione automatica degli interessi corrisposti trasmessa dalle banche all'autorità fiscale, avrebbero la facoltà, tuttavia, di applicare la ritenuta ai soli residenti di altri Stati membri;

iii) essi avrebbero la possibilità di non applicare la ritenuta ai redditi da risparmio esenti (libretti ed altre formule di risparmio popolare);

iv) essi avrebbero la possibilità di non applicare la ritenuta agli interessi che rappresentano redditi industriali o commerciali;

v) essi avrebbero anche la facoltà di non applicare la ritenuta agli interessi corrisposti a residenti di paesi terzi e nel caso dei prestiti internazionali (eurobbligazioni) - cfr. successivo paragrafo 19;

vi) la ritenuta sarebbe riscossa dal debitore o dall'organismo che provvede in sua vece al servizio finanziario nel caso di strumenti finanziari fruttiferi, compresi i conti bancari;

vii) gli Stati membri avrebbero facoltà di considerare la ritenuta alla fonte pagamento "liberatorio" per i loro contribuenti residenti, ovvero di considerarla come un acconto sull'imposta dovuta a titolo dell'imposta generale sul reddito. In tal caso essa sarebbe imputabile all'ammontare complessivo dell'imposta dovuta dal contribuente, con eventuale rimborso della quota pagata in eccesso.

19. Il mercato delle eurobbligazioni consente alle grandi imprese, ai governi e ad altri organismi del settore pubblico di rastrellare rapidamente e a condizioni concorrenziali fondi di notevole entità. Attualmente nella maggior parte degli Stati membri gli interessi sulle eurobbligazioni non sono soggetti ad una ritenuta alla fonte. In effetti la ritenuta avrebbe la conseguenza di svantaggiare le grandi imprese europee rispetto alle loro concorrenti americane o giapponesi, oppure indurrebbe gli emittenti comunitari a insediare filiali in paesi terzi per lanciare i loro prestiti obbligazionari e sfuggire così all'imposta. E' lecito ritenere che anche gli investitori comunitari ne seguirebbero le orme. Comunque il fenomeno andrebbe a scapito dell'Europa in quanto centro finanziario di rilievo. Per queste ragioni attualmente non sembra che esista un'alternativa alla possibilità per gli Stati membri di esonerare gli interessi delle eurobbligazioni.

20. Secondo la Commissione, considerate le circostanze, l'aliquota minima della ritenuta alla fonte dovrebbe essere del 15%, livello vicino alla media delle ritenute in vigore nella Comunità (0%-35%).

c) <u>Potenziamento della cooperazione tra amministrazioni fiscali</u>

21. Attualmente, in conformità della direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 (1), lo scambio di informazioni è limitato dal fatto che un'autorità competente non è tenuta a fare effettuare ricerche o a trasmettere all'autorità competente di un altro Stato membro informazioni che la sua legislazione o pratica amministrativa le vietano di raccogliere o di utilizzare per le proprie necessità.

(1) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

22. La disposizione citata costituisce un ostacolo particolarmente serio allo scambio di informazioni per quanto riguarda i redditi da capitale, data l'esistenza in molti Stati membri di una normativa estremamente severa riguardante il segreto bancario e, in alcuni di essi, di una prassi amministrativa ancora più restrittiva.

23. Una soppressione integrale degli ostacoli alla cooperazione imporrebbe un'armonizzazione delle normative sul segreto bancario. La Commissione non ritiene tale misura fattibile nella presente situazione. Viceversa se le restrizioni dipendono soltanto da una prassi amministrativa più restrittiva della legislazione, possono e devono essere soppresse.

24. Di conseguenza la Commissione ha deciso di proporre una modifica della direttiva 77/799/CEE al fine di eliminare le restrizioni meramente amministrative e facilitare gli scambi di informazioni in casi in cui le autorità fiscali dello Stato membro degli investitori in questione siano in grado di provare che esistono presunzioni fondate di frode.

Il contesto internazionale

25. Per limitare i rischi di deflusso di capitali verso paesi terzi nell'intento di sfuggire all'imposta, la Comunità dovrebbe avviare su base bilaterale oppure multilaterale, ad esempio nel quadro dell'OCSE, negoziati con i principali paesi terzi.

 I negoziati dovrebbero avere un duplice obiettivo: il ravvicinamento delle disposizioni applicabili ai non residenti sulla base di un sistema di ritenuta alla fonte e la cooperazione tra amministrazioni fiscali.

Misure fiscali discriminatorie

26. Come ha osservato la Commissione nella sua comunicazione del 4 novembre 1987, l'allocazione ottimale degli investimenti e una leale concorrenza nella prestazione dei servizi finanziari possono essere

seriamente distorte per effetto di sgravi fiscali nazionali che danno agli investitori un incentivo ad investire in strumenti finanziari emessi da residenti del proprio paese. Tali misure sono incompatibili con la creazione di un mercato finanziario veramente integrato. Di conseguenza la Commissione aprirà le discussioni con gli Stati membri interessati per una soppressione progressiva delle suddette fonti di discriminazione.

Conclusioni

27. Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione presenta al Consiglio due proposte di direttiva.

28. La prima riguarda l'introduzione generale di una ritenuta alla fonte sugli interessi.

29. La seconda propone una limitata modifica della direttiva del 1977 sull'assistenza reciproca per realizzare una cooperazione più efficace tra amministrazioni fiscali nazionali contro le frodi nel settore dei redditi da capitale.

30. La Commissione invita il Consiglio ad esaminare le due proposte e a pronunciarsi anteriormente al 30 giugno 1989, come previsto dall'articolo 6 della direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988.

31. La Commissione, dopo due anni di funzionamento, intende riferire sul sistema comune di ritenuta alla fonte e sull'applicazione delle esenzioni previste.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

RELATIVA AD UN SISTEMA COMUNE DI RITENUTA ALLA FONTE SUGLI INTERESSI

RELAZIONE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. La direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno [1] relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali prevede all'articolo 6, paragrafo 5 che "entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio le proposte intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto riguarda la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione.

2. Come precisato nella comunicazione al Consiglio alla quale è allegata la presente proposta, la Commissione ritiene che la misura più efficace per evitare le distorsioni e le frodi fiscali sia un sistema comune di ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti. La presente direttiva, di conseguenza, prevede l'introduzione di detta ritenuta. In effetti i sistemi fiscali degli Stati membri presentano la caratteristica di non prevedere nella maggior parte dei casi la tassazione degli interessi corrisposti ai non residenti.

3. Tale misura garantirà l'applicazione a tutti i redditi da investimento prodotti nella Comunità, di un livello minimo d'imposta e dissuaderà quindi gli investitori della Comunità a trasferire fondi verso altri Stati membri al solo scopo di evadere l'imposta.

4. Tenuto conto in particolare della forcella delle aliquote di ritenuta alla fonte attualmente applicate negli Stati membri (0%-35%), nonché del rischio che un'aliquota troppo elevata finisca per provocare una fuga del risparmio fuori della Comunità, la Commissione ritiene che l'aliquota minima della ritenuta alla fonte dovrebbe essere del 15%.

(1) GU L 178 del 3.7.1988, pag. 5.

5. Secondo la Commissione la ritenuta alla fonte dovrebbe essere concepita in modo da inserirsi con la massima facilità nei sistemi fiscali degli Stati membri. Di conseguenza propone di configurarla in conformità delle seguenti caratteristiche:

 i) l'aliquota fissata della ritenuta alla fonte dovrebbe essere un'aliquota minima. Gli Stati membri avrebbero la facoltà di applicare un'aliquota superiore sia esclusivamente ai loro contribuenti nazionali, sia a tutti i residenti comunitari;

 ii) gli Stati membri già dotati di un sistema che impone alle banche di dichiarare automaticamente alla rispettiva amministrazione fiscale gli interessi da esse corrisposti sarebbero autorizzati ad applicare la ritenuta alla fonte ai soli residenti di altri Stati membri;

 iii) gli Stati membri avrebbero la facoltà di non applicare la ritenuta agli interessi che costituiscono redditi commerciali o industriali.

6. Inoltre viene proposto che gli Stati membri abbiano la facoltà di esentare dalla ritenuta alla fonte:

 i) gli interessi non soggetti all'imposta sul reddito (esenzione del risparmio popolare);

 ii) i residenti dei paesi terzi;

 iii) taluni prestiti internazionali (eurobbligazioni) che soddisfano a precisi criteri. Tale esenzione è già praticata in un certo numero di Stati membri. La Commissione deve favorire lo sviluppo della Comunità in quanto centro finanziario internazionale.

7. Infine la Commissione ritiene che, una volta adottato il sistema di ritenuta alla fonte, la Comunità dovrebbe prevedere di avviare negoziati con i suoi principali partner commerciali, sia a livello bilaterale che a livello multilaterale per estendere il campo d'applicazione della ritenuta alla fonte al piano internazionale.

II. COMMENTO

Articolo 1

Il criterio di applicazione della ritenuta alla fonte è la circostanza che il debitore degli interessi sia residente di uno Stato membro.

La ritenuta non sarà applicata sugli interessi distribuiti da debitori non residenti.

La residenza va determinata sulla base delle singole legislazioni nazionali. Gli eventuali conflitti saranno disciplinati dalle misure ad hoc previste nelle convenzioni bilaterali vigenti tra gli Stati membri.

Articolo 2

Paragrafo 1

Il termine "interessi" per l'applicazione del regime d'imposta definito nella direttiva indica in genere i redditi da crediti di qualsiasi tipo, anche quando sia prevista una clausola di partecipazione agli utili. L'espressione "crediti di qualsiasi tipo" comprende naturalmente i depositi di cassa e le garanzie di cassa, nonché i titoli del debito pubblico e i prestiti obbligazionari. D'altra parte i crediti e in particolare le obbligazioni che conferiscono il diritto di partecipare agli utili del debitore sono anch'essi considerati prestiti se il contratto si configura nel complesso come un prestito fruttifero.

La seconda frase del primo comma esclude dalla definizione degli interessi le penalità di mora. Tali penalità, che derivano da contratto, dagli usi o da una sentenza, sono pagamenti calcolati su una base prorata temporis o sono una somma prestabilita.

Paragrafo 2

Nel caso dei titoli infruttiferi (ad esempio obbligazioni a tasso zero) o di titoli che producono un reddito composto in parte da un interesse a tasso relativamente modesto e prevalentemente da incrementi del loro valore (ad esempio obbligazioni emesse a prezzo molto basso rispetto al valore nominale) la differenza tra il prezzo di emissione e il valore di rimborso è considerata un interesse soggetto a ritenuta alla fonte.

Articolo 3

Paragrafo 1

Il debitore degli interessi o l'organismo che provvede in sua vece al servizio finanziario (ente finanziario) è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte all'aliquota fissata dallo Stato membro del quale è residente. La ritenuta è applicata ai titoli emessi all'interno o all'esterno della Comunità, prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva, a prescindere dal fatto che l'interesse sia pagato entro o fuori la Comunità e dalla moneta nella quale il prestito è stato emesso.

Paragrafo 2

Qualora gli interessi vengano corrisposti non nello Stato membro nel quale è residente il debitore, ma da una sua sede ubicata in un altro Stato membro che ammette la detrazione degli interessi dagli utili imponibili, la ritenuta deve essere applicata dalla sede permanente e versata alle autorità fiscali dello Stato membro di quest'ultima.

Articolo 4

Paragrafo 1

L'obbligo di applicare una ritenuta di aliquota minima del 15% non osta all'applicazione da parte di uno Stato membro di aliquote differenziate secondo la natura del prodotto finanziario (ad esempio deposito bancario, obbligazioni, buoni del tesoro).

Paragrafo 2

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai propri residenti un'aliquota di ritenuta alla fonte più elevata di quella applicata ai non residenti. Tale ipotesi ricorre in genere quando la ritenuta applicata ai residenti ha natura di pagamento liberatorio.

Paragrafo 3

La presente direttiva non osta all'applicazione delle convenzioni concluse tra Stati membri se il contribuente desidera avvalersi della ritenuta ridotta prevista in una convenzione di questo tipo; in effetti non può beneficiare dell'applicazione delle convenzioni se non dichiarando i redditi in questione alla propria amministrazione fiscale nazionale. Naturalmente in tal caso il percipiente può imputare alla sua imposta personale (cfr. art. 7) il solo importo della ritenuta che rimane a suo carico.

Articolo 5

a) in forza di tale lettera gli Stati membri possono astenersi dal riscuotere la ritenuta alla fonte quando sono in grado di conoscere l'identità dei percipienti degli interessi, essendo in tal caso scomparso il rischio di frode.

b) Gli Stati membri hanno facoltà di non riscuotere la ritenuta alla fonte qualora il percipiente sia uno dei loro residenti che però non rientra tra i soggetti imponibili ai fini dell'imposta sul reddito o sugli utili (ad esempio organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, organismi caritativi).

c) Gli Stati membri hanno la facoltà di non riscuotere la ritenuta alla fonte quando gli interessi percepiti dai propri residenti non sono soggetti all'imposta sul reddito o sugli utili. Tale disposizione interessa i regimi di esenzione o di abbattimento applicati a favore di talune emissioni.

d) Per evitare che un soggetto privato sia obbligato a conformarsi alle formalità stabilite dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda l'applicazione di una ritenuta alla fonte e il relativo versamento all'amministrazione fiscale, gli Stati membri possono astenersi dall'applicare la ritenuta in tali casi (ad esempio nel caso di un prestito tra privati).

e) Tale disposizione consente agli Stati membri di non applicare la ritenuta alla fonte quando gli interessi sono corrisposti in remunerazione di conti di risparmio popolare che beneficiano di un regime fiscale privilegiato. L'applicazione di detti regimi è subordinata a condizioni precise in materia di tasso d'interesse o di somme risparmiate.

f) Tale facoltà di esenzione si giustifica in quanto i percipienti sono soggetti a un completo controllo fiscale che elimina i rischi di frode.

g) Gli Stati membri hanno la facoltà di non riscuotere la ritenuta alla fonte sugli interessi di prestiti internazionali (eurobbligazioni) quali definiti in tale sottoparagrafo.

h) Tenuto conto dei regimi vigenti negli Stati membri e dei regimi applicati dai paesi terzi ai residenti degli Stati membri, è opportuno lasciare agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai residenti di paesi terzi.

Articolo 6

Nel caso degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esistono due possibilità:

- o la ritenuta non è applicata o è restituita, e in tal caso la redistribuzione degli interessi è soggetta alla ritenuta alla fonte,

- o la ritenuta è assegnata al portatore come credito d'imposta, e in tal caso la redistribuzione degli interessi da parte dell'oicvm è esente da ritenuta.

In entrambi i casi i portatori hanno diritto di imputare la ritenuta alla loro imposta personale e di ottenere l'eventuale rimborso delle somme pagate in più.

Articolo 7

Salvo il caso in cui essa costituisca un pagamento liberatorio per un residente, la ritenuta alla fonte è un semplice acconto sull'imposta definitiva del percipiente degli interessi. E' dunque normale che essa sia imputabile a tale imposta o rimborsata se il percipiente non è un soggetto imponibile o se essa supera l'imposta definitiva.

Articolo 8

Paragrafo 1

Per garantire che l'imputazione a credito o il rimborso della ritenuta alla fonte, in conformità dell'articolo 7, gravi sul bilancio dello Stato membro nel quale è trattenuta detta imposta, questo paragrafo prevede una compensazione finanziaria tra i due Stati membri interessati.

Paragrafo 2

I due Stati membri interessati possono decidere sulla base di un accordo bilaterale di spartirsi l'importo della ritenuta alla fonte, fatti salvi, tuttavia, i diritti del percipiente degli interessi per quanto riguarda l'imputazione a suo credito e l'eventuale rimborso nel proprio Stato membro.

Articolo 9

Onde limitare i rischi di fuga di capitali fuori della Comunità, è opportuno che la Comunità avvii negoziati con i suoi principali partner commerciali per estendere il campo di applicazione della ritenuta alla fonte.

Articolo 10

La relazione di cui al presente articolo è destinata a permettere una valutazione del funzionamento del sistema e in particolare dell'aliquota della ritenuta alla fonte, nonché dell'applicazione delle esenzioni previste all'articolo 5.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AD UN SISTEMA COMUNE DI RITENUTA ALLA FONTE SUGLI INTERESSI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parare del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a norma della direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 (1) le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra persone residenti negli Stati membri devono essere soppresse non oltre il 1° luglio 1990;

considerando che la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità comporta rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione; che di conseguenza il ravvicinamento di detti regimi è necessario per garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune;

(1) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5.

considerando che l'applicazione di un sistema comune di ritenuta alla fonte risponde a tale obiettivo e consente nel contempo di garantire una tassazione minima degli interessi corrisposti da un debitore residente di uno Stato membro; che le istituzioni delle Comunità non sono residenti di uno Stato membro;

considerando che è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di non riscuotere la ritenuta alla fonte quando sia eliminato il rischio di frode;

considerando che è opportuno adottare le disposizioni che garantiscono l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi riscossi tramite un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari;

considerando che, salvo il caso in cui abbia natura di pagamento liberatorio per i residenti, la ritenuta alla fonte costituisce un semplice acconto sull'imposta dovuta dal percipiente degli interessi; che per evitare formalità complicate, la somma eventualmente pagata in più con la ritenuta va rimborsata dallo Stato di residenza del percipiente; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di concludere accordi bilaterali per la spartizione dei costi di bilancio derivanti da tali disposizioni;

considerando che l'introduzione della ritenuta alla fonte deve intervenire entro e non oltre il 1° luglio 1990, data alla quale diverrà effettiva la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità della presente direttiva gli Stati membri applicano un sistema comune di ritenuta alla fonte sugli interessi il cui debitore sia uno Stato membro, una sua unità politico-amministrativa, un ente locale o un residente di uno Stato membro.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva sono "interessi" i redditi da crediti di qualsiasi tipo, compresi i premi, in ogni accezione del termine, sui titoli del debito pubblico e sui prestiti obbligazionari. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini della presente direttiva.

Nel caso di titoli il cui reddito è rappresentato esclusivamente o in parte da un incremento del loro valore, il termine "interessi" indica la differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso.

Articolo 3

1. Il debitore degli interessi o l'organismo che provvede in sua vece al servizio finanziario deduce dall'importo degli interessi dovuti una ritenuta alla fonte la cui aliquota è fissata dallo Stato membro del quale è residente. Questi o l'organismo finanziario versano le somme così trattenute alle autorità fiscali di detto Stato membro in conformità con le condizioni fissate dal medesimo.

2. Qualora il pagamento degli interessi sia effettuato da una sede permanente del debitore ubicata in uno Stato membro diverso da quello di quest'ultimo, la ritenuta è applicata da detta sede, sempreché gli interessi costituiscano un onere detraibile per la medesima, e è versata all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui la sede permanente è situata.

Articolo 4

1. L'aliquota della ritenuta alla fonte non può essere inferiore al 15%.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai propri residenti un'aliquota di ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti più elevata di quella sugli interessi versati a non residenti.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano all'applicazione delle clausole di convenzioni concluse tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi che prevedono aliquote inferiori di ritenuta alla fonte in caso di dichiarazione dei redditi.

Articolo 5

Gli Stati membri hanno la facoltà di non riscuotere la ritenuta alla fonte sugli interessi qualora:

a) il percipiente sia uno dei loro residenti e la sua identità e indirizzo, nonché l'importo degli interessi corrisposti vengano automaticamente comunicati all'amministrazione fiscale;

b) il percipiente sia uno dei loro residenti e non sia un soggetto imponibile ai fini dell'imposta sul reddito o sugli utili;

c) il percipiente sia uno dei loro residenti e gli interessi non siano soggetti all'imposta sul reddito o sugli utili;

d) gli interessi non siano soggetti all'imposta sul reddito o sugli utili per effetto di misure di incoraggiamento a favore del risparmio popolare;

e) il debitore degli interessi sia un soggetto singolo privato;

f) gli interessi costituiscano redditi commerciali ed industriali per i percipienti;

g) gli interessi siano corrisposti su un titolo internazionale ("eurobbligazioni") definito ai fini della presente direttiva un valore mobiliare sotto forma di obbligazione che:

- è assunto a fermo e distribuito da un sindacato di cui almeno due membri abbiano sede in Stati membri diversi,

- è offerto in maniera significativa in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'emittente e,

- può essere sottoscritto o inizialmente acquistato soltanto tramite un ente creditizio come definito dall'articolo 2 della direttiva 77/780/CEE (1), o tramite un altro organismo finanziario;

h) il percipiente sia un residente di un paese terzo.

Articolo 6

Se gli interessi redistribuiti da un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 86/566/CEE del Consiglio (2) non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte da detto organismo o la ritenuta è stata rimborsata al medesimo, detti interessi pagano la ritenuta alla fonte qualora l'imposta fosse applicabile in caso di pagamento diretto degli interessi ad opera del debitore.

In caso contrario detti interessi sono esenti da ritenuta alla fonte.

Tuttavia la ritenuta alla fonte riscossa sugli interessi ad opera dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari è imputabile come credito d'imposta all'importo dell'imposta sul reddito o sugli utili a carico del portatore della quota. Essa è rimborsata al medesimo nei casi di cui all'articolo 7, comma 2.

(1) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

(2) GU L 332 del 26.11.1986, pag. 22.

Articolo 7

La ritenuta alla fonte è imputata all'importo dell'imposta sul reddito o sugli utili dovuto dal percipiente degli interessi in ragione di questi ultimi.

Essa è rimborsata al percipiente dallo Stato membro che riscuote l'imposta di cui al comma precedente se essa è superiore all'importo di detta imposta o se il percipiente non è un soggetto imponibile.

Articolo 8

1. Se la ritenuta alla fonte riscossa da uno Stato membro è imputata o rimborsata in un altro Stato membro, lo Stato membro che ha riscosso la ritenuta la rimborsa a tale altro Stato membro.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono spartirsi il gettito della ritenuta sulla base di un accordo bilaterale, sempreché detto accordo non leda i diritti dei percipienti degli interessi secondo quanto stabilito dalla presente direttiva.

Articolo 9

La Comunità avvierà negoziati coi suoi principali partner commerciali, sia a livello bilaterale, che a livello multilaterale per estendere il campo di applicazione della ritenuta alla fonte al piano internazionale.

Articolo 10

Entro il 1° luglio 1992 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema comune di ritenuta alla fonte.

Articolo 11

1. Gli Stati membri pongono in vigore non oltre il 1° luglio 1990 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni ulteriori di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/799/CEE RELATIVA ALLA RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITA' COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI NEL SETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RELAZIONE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Come esposto analiticamente nella comunicazione al Consiglio alla quale è allegata la presente proposta di direttiva, la liberalizzazione dei movimenti di capitali dovrebbe essere affiancata da misure "intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione".

2. Uno dei mezzi per lottare contro la frode e l'evasione fiscale è l'intensificazione della cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali, cooperazione instaurata dalla direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 (1) e basata principalmente sullo scambio di informazioni. Tale scambio è attualmente soggetto ad alcuni limiti. In particolare uno Stato membro non è tenuto a far effettuare ricerche o a trasmettere informazioni se la propria legislazione o pratica amministrativa gli fanno divieto di effettuare gli accertamenti o di raccogliere o utilizzare dette informazioni per le proprie necessità.

3. Sotto il profilo legislativo le norme in materia di segreto bancario che sono le disposizioni determinanti per quanto riguarda i redditi da capitale, sono notevolmente diverse nei singoli Stati membri e la loro armonizzazione è un processo di lungo respiro che suscita complessi problemi ed è particolarmente delicato a livello politico.

 Non è così per quanto riguarda le pratiche amministrative la cui modifica non implica assolutamente mutamenti di normativa e non obbliga uno Stato membro a ricercare e trasmettere ad un altro Stato membro informazioni che la sua legislazione non gli consente di raccogliere allo scopo di accertare correttamente l'imposta dovuta dai propri residenti. Di conseguenza la Commissione ritiene necessario prescrivere

(1) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

che uno Stato membro non possa appellarsi alla propria pratica amministrativa restrittiva, ma sia tenuto ad avvalersi di tutti i mezzi legali a sua disposizione quando lo Stato membro che inoltra la richiesta adduce presunzioni fondate che uno dei suoi contribuenti ha trasferito all'estero capitali di grande entità senza dichiararne in tutto o in parte il relativo reddito.

II. COMMENTO

Articolo 1

Quando un'amministrazione fiscale sospetta nella persona di uno dei suoi contribuenti una frode fiscale basandosi sul fatto che sono stati trasferiti capitali in un altro Stato membro ed è stata omessa la dichiarazione relativa al corrispondente reddito e le spiegazioni del contribuente non risultano soddisfacenti, essa può chiedere informazioni all'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro. Quest'ultimo tuttavia potrebbe non essere in grado di raccogliere o fornire le informazioni chieste a causa di una pratica amministrativa che limita i suoi poteri di accertamento, anche per le proprie necessità fiscali, presso gli organismi finanziari.

Le modifiche apportate da questo articolo all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 77/799/CEE hanno lo scopo di eliminare tale ostacolo.

PROGETTO

DI PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/799/CEE RELATIVA ALLA RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITA' COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI NEL SETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 88/361/CEE (1) del Consiglio stabilisce che le restrizioni ai movimenti di capitali tra persone residenti negli Stati membri debbono essere soppresse non oltre il 1° luglio 1990;

considerando che la citata direttiva incarica la Commissione di presentare al Consiglio proposte intese a sopprimere o ad attenuare i rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione;

(1) GU L 378 dell'8.7.1988, pag. 5.

considerando che per lottare contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza in forza della direttiva 77/799/CEE (1) del Consiglio per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio; che a norma dell'articolo 8 della direttiva citata, tuttavia, uno Stato membro non è tenuto a dar seguito ad una domanda di informazioni rivoltagli da un altro Stato membro se la sua legislazione o la sua pratica amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le proprie necessità;

considerando che sembra opportuno sopprimere la restrizione allo scambio di informazioni per ragioni di pratica amministrativa quando lo Stato membro che inoltra la richiesta può far valere presunzioni fondate che uno dei suoi contribuenti ha trasferito cospicui capitali verso un altro Stato membro senza dichiararne il corrispondente reddito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla fine dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 77/799/CEE è aggiunto il seguente testo:

"Tuttavia, qualora la competente autorità dello Stato membro che inoltra la richiesta dimostri di avere motivi precisi per supporre che uno dei suoi residenti ha trasferito, direttamente o tramite un altro paese, cospicui capitali verso lo Stato membro al quale è rivolta la richiesta senza dichiararne il reddito corrispondente, la competente autorità dello Stato membro al quale è inoltrata la richiesta non può invocare il fatto che la sua pratica amministrativa non gli consente di effettuare ricerche o di raccogliere od usare le informazioni domandate allo scopo di accertare correttamente le imposte dovute dai propri residenti".

(1) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le necessarie misure legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA D'IMPATTO SULLA COMPETITIVITA' E SULL'OCCUPAZIONE

I. GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE

La direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988 relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali prevede che la Commissione presenterà al Consiglio entro il 31 dicembre 1988 le proposte intese ad attenuare o a sopprimere i rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio.

II. CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INTERESSATE

In particolare:

a) Esiste un grande numero di PMI? **NO**

b) Si osservano concentrazioni in regioni:

i) sovvenzionabili con aiuti regionali degli Stati membri? **NO**

ii) sovvenzionabili tramite il FESR? **NO**

III. OBBLIGHI IMPOSTI DIRETTAMENTE ALLE IMPRESE

Le imprese debitrici di interessi sono tenute a detrarre dall'ammontare degli interessi dovuti una ritenuta alla fonte la cui aliquota è fissata dallo Stato membro di cui sono residenti. Esse versano le somme trattenute all'amministrazione fiscale di detto Stato.

IV. OBBLIGHI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTI DIRETTAMENTE ALLE IMPRESE TRAMITE LE AUTORITA' LOCALI

Nessuno.

V. MISURE SPECIALI PREVISTE PER LE PMI

Nessuna.

VI. EFFETTO PREVEDIBILE

a) L'introduzione di una ritenuta alla fonte sugli interessi di obbligazioni può determinare una maggiore onerosità dei prestiti negli Stati membri che attualmente non applicano alcuna ritenuta o applicano una ritenuta inferiore a quella proposta, ovvero una minore onerosità negli Stati membri che applicano una ritenuta più elevata. Non è possibile valutare quantitativamente tale effetto.

b) Effetto sull'occupazione

Nessuno.

VII. EVENTUALE CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

No

Parere delle parti sociali.

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 60 def.

Comunicazione della

COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Interventi fiscali della Comunità connessi con la liberalizzazione dei movimenti di capitali

Proposte di

DIRETTIVE DEL CONSIGLIO

- **relativa ad un sistema comune di ritenuta alla fonte sugli interessi**
- **che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto**

(presentate dalla Commissione)

8.2.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L—2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 35 pag. — Formato cm 21,0 × 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-45882-8

N. di catalogo : CB-CO-89-032-IT-C

ISSN 0254-1505

COM(89) 60 def.

DOCUMENTI

Comunicazione della

COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Interventi fiscali della Comunità connessi con la liberalizzazione dei movimenti di capitali

Proposte di

DIRETTIVE DEL CONSIGLIO

- **relativa ad un sistema comune di ritenuta alla fonte sugli interessi**
- **che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto**

(presentate dalla Commissione)

09 **8.2.1989**

N. di catalogo : CB-CO-89-032-IT-C

ISBN : 92-77-45882-8

€

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE